CAMERA DEI DEPUTATI

N. **3766**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 20 aprile 2016 (v. stampato Senato n. 2107)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(GENTILONI SILVERI)

E DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(ALFANO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ORLANDO)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 9 luglio 2014

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 20 aprile 2016

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 9 luglio 2014.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 37.738 annui a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese, pari a euro 21.854 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monito-

raggio degli oneri valutati di cui al comma 1 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » e, comunque, della missione « Ordine pubblico e sicurezza » dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO FRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA

REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM

DI COOPERAZIONE

NELLA LOTTA ALLA CRIMINALITA'

Preambolo

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam, di seguito denominati congiuntamente "Parti" e separatamente "Parte";

CONSAPEVOLI delle ripercussioni negative che la criminalità ha sull'ordine e la sicurezza pubblica e sul benessere dei cittadini;

RICONOSCENDO l'esigenza di rafforzare la cooperazione internazionale tra le autorità di polizia nella lotta alla criminalità e al terrorismo;

DESIDEROSI di intensificare lo scambio di informazioni, la formazione e l'addestramento delle Forze di polizia di entrambi i Paesi;

RICHIAMANDO la Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 1961, la Convenzione sulla Lotta contro il Traffico Illecito di Sostanze psicotrope del 1971, la Convenzione contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Psicotrope del 1988, la Convenzione ONU sulla Lotta contro la Criminalità Organizzata Transnazionale del 2000, la Convenzione ONU contro la Corruzione del 2003 e le Convenzioni ONU sulla Lotta contro il Terrorismo, cui le Parti hanno aderito;

IN CONFORMITA' al principio di sovranità ed uguaglianza degli Stati, senza pregiudizio di Parti Terze, e desiderosi di consolidare le amichevoli relazioni esistenti tra i due Paesi;

NEL RISPETTO delle legislazioni nazionali di entrambi gli Stati e, per l'Italia, degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea;

HANNO STABILITO quanto segue:

Articolo 1

OBIETTIVI

Il presente Accordo ha come obiettivo quello di intensificare la cooperazione attraverso lo scambio di informazioni di natura operativa e di buone pratiche, nonché la formazione tra le autorità di polizia delle Parti ai fini della lotta contro la criminalità organizzata transnazionale, il

traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e loro precursori, la tratta di esseri umani, il traffico di migranti, il terrorismo ed altri reati.

Articolo 2

AUTORITA' COMPETENTI

1. Le Parti concordano che le Autorità competenti responsabili dell'attuazione del presente Accordo sono:

(a) per la Parte italiana, il Ministero dell'Interno;

(b) per la Parte vietnamita, il Ministero della Pubblica Sicurezza.

2. Per l'attuazione del presente Accordo, il Ministero dell'Interno italiano si avvarrà del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Per l'attuazione del presente Accordo il Ministero della pubblica Sicurezza vietnamita si avvarrà del Dipartimento della Cooperazione Internazionale.

Articolo 3

SETTORI DI COOPERAZIONE

1. Le Parti cooperano, in conformità all'Articolo 1, nei seguenti settori:

(a) criminalità organizzata transnazionale;

(b) produzione, traffico, vendita, stoccaggio illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e dei loro precursori;

(c) tratta di esseri umani e traffico di migranti;

(d) traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiali nucleari, radioattivi e tossici;

(e) reati economici, riciclaggio e reati contro il patrimonio, anche ai fini della localizzazione dei patrimoni di provenienza illecita;

(f) reati commessi mediante l'utilizzo di tecnologie high-tech;

(g) altri reati che interessano le Parti.

2. Le Parti, inoltre, cooperano nella prevenzione e nella repressione di atti terroristici, in conformità con la legislazione nazionale in vigore nei loro Paesi e le convenzioni internazionali alle quali sono vincolate.

3. Il presente Accordo non produrrà effetti in materia di estradizione e assistenza giudiziaria.

Articolo 4

FORME DI COOPERAZIONE

Ai fini dell'attuazione dell'articolo 3 e in conformità con la propria legislazione nazionale vigente nei rispettivi Paesi, le Autorità competenti cooperano con le seguenti modalità:

1) scambio di informazioni su reati, criminali, organizzazioni criminali, modus operandi, strutture e contatti;

2) scambio di informazioni su gruppi terroristici;

3) scambio di informazioni sugli strumenti legislativi e scientifici diretti a combattere la criminalità;

4) scambio di informazioni sulle tecniche di analisi criminale e sull'analisi relativa alla minaccia criminale;

5) scambio e analisi delle informazioni sul traffico illecito e stoccaggio di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, sui luoghi e metodi di produzione e fabbricazione illecita di tali sostanze; sui canali, mezzi e modalità di occultamento utilizzati dai trafficanti per il trasferimento degli stessi;

6) scambio di informazioni operative finalizzate all'identificazione e alla localizzazione di persone, oggetti e denaro riferibili ad attività connesse al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, così come ai canali, tecniche di occultamento e mezzi utilizzati dai trafficanti;

7) scambio, qualora necessario e ai soli fini di studio, dei risultati delle analisi relative ai campioni di droga sequestrata;

8) scambio di informazioni, tecniche e prassi operative per l'individuazione, la localizzazione e il tracciamento dei patrimoni di provenienza illecita;

9) scambio di informazioni, tecniche e prassi operative dirette a prevenire e reprimere le infiltrazioni criminali nelle società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici;

10) scambio di informazioni sulle metodologie impiegate per combattere la tratta di esseri umani e il traffico di migranti attraverso le frontiere;

11) nei casi sospetti, scambio di informazioni sui passaporti e altri documenti di viaggio, i visti, i timbri di ingresso ed uscita al fine di individuare documenti contraffatti o alterati;

12) scambio di tutte le informazioni che l'Autorità competente di una Parte ritiene possano essere di interesse per l'Autorità competente dell'altra Parte;

13) l'identificazione e la riammissione dei propri cittadini presenti nel territorio dell'altro Stato in posizione irregolare rispetto alla normativa sull'immigrazione; le modalità operative per la migliore attuazione di questa disposizione potranno essere definite in apposito protocollo applicativo;

14) formazione delle Forze di polizia;

15) organizzazione di seminari e condivisione di esperienze in materia di criminalità.

Articolo 5

RICHIESTE DI ASSISTENZA

1. La cooperazione ai sensi del presente Accordo avviene sulla base delle richieste di assistenza avanzate da parte dell'Autorità competente interessata o su iniziativa dell'Autorità competente che ritenga che detta assistenza sia di interesse per l'altra Autorità competente.

2. Le richieste di assistenza vengono effettuate per iscritto. In casi di emergenza, le richieste possono essere effettuate oralmente, ma devono essere confermate per iscritto entro sette (7) giorni lavorativi.

3. Le richieste di assistenza devono contenere:

(a) il nome dell'Autorità competente della Parte richiedente;

(b) il nome dell'Autorità competente della Parte a cui è stata presentata la richiesta di assistenza;

(c) i dettagli sul caso;

(d) l'obiettivo e i motivi della richiesta;

(e) una descrizione dell'assistenza richiesta;

(f) ogni altra informazione che possa contribuire ad un'effettiva esecuzione della richiesta.

4. Con l'entrata in vigore del presente Accordo le Autorità competenti si comunicheranno i rispettivi Punti di contatto, indicandone l'indirizzo, il numero telefonico e l'e-mail.

Articolo 6

RIFIUTO DELL'ASSISTENZA

1. L'assistenza prevista nel presente Accordo può essere rifiutata se l'Autorità competente richiesta ritiene che l'esecuzione della richiesta sia pregiudizievole per i diritti umani e le libertà fondamentali, la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali, o ritiene che sia in conflitto con la legislazione nazionale o con i propri obblighi internazionali.

2. L'assistenza può anche essere respinta se l'esecuzione della richiesta implica un onere eccessivo per le risorse dell'Autorità competente richiesta.

3. Ove possibile, l'Autorità competente richiesta, prima di prendere la decisione di rifiutare l'assistenza richiesta in virtù del presente Accordo, consulta l'Autorità competente richiedente al fine di stabilire se l'assistenza può essere eseguita in conformità alle condizioni stabilite dall'Autorità competente richiesta. Se accetta di ricevere l'assistenza alle condizioni proposte, l'Autorità competente richiedente si impegna a rispettarle.

4. L'Autorità competente richiesta comunica per iscritto all'Autorità competente richiedente il totale o parziale rifiuto di assistenza, con una spiegazione delle ragioni di tale rifiuto.

Articolo 7

ESECUZIONE DELLE RICHIESTE

1. L'Autorità competente richiesta adotta tutte le necessarie misure per garantire la sollecita e completa esecuzione delle richieste.

2. L'Autorità competente richiedente viene informata immediatamente di eventuali circostanze che impediscono l'esecuzione della richiesta o ne determinino un considerevole ritardo.

3. Se l'esecuzione della richiesta non ricade sotto la giurisdizione dell'Autorità competente richiesta, la stessa lo comunica immediatamente all'Autorità competente richiedente.

4. L'Autorità competente richiesta può richiedere ulteriori informazioni, se lo ritiene necessario al fine di eseguire in modo adeguato la richiesta.

5. L'Autorità competente richiesta informa entro trenta (30) giorni l'Autorità competente richiedente in merito ai risultati della richiesta.

Articolo 8

PROTEZIONE DEI DATI

1. Le Parti concordano che i dati personali trasmessi nell'ambito del presente Accordo vengano utilizzati e memorizzati esclusivamente per le finalità previste dallo stesso in conformità con le norme della legislazione nazionale, con le disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in materia di diritti umani alle quali entrambe le Parti aderiscono, nonché, per la Parte italiana, con gli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.

2. I dati personali scambiati tra le Autorità competenti delle Parti vengono protetti in conformità con la legislazione nazionale sullo scambio dei dati e delle informazioni, nel rispetto delle condizioni definite dalle Parti che effettuano il trasferimento dei dati personali ed in conformità con le condizioni e i principi relativi alla protezione dei dati personali.

3. Le Parti garantiscono un equivalente livello di protezione dei dati personali ottenuti ai sensi del presente Accordo. Le Autorità competenti adottano le necessarie misure tecniche ed organizzative per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o non autorizzata, perdita accidentale o divulgazione non autorizzata, alterazione, accesso da parte di persone non autorizzate o da eventuali forme non autorizzate di elaborazione.

4. Le informazioni ed i documenti ricevuti da un'Autorità competente in conformità al presente Accordo non possono essere divulgati ad altri soggetti, Stati od organizzazioni internazionali, se non dietro preventivo consenso scritto dell'Autorità competente che li ha forniti.

5. Su richiesta dell'Autorità competente che trasmette i dati, l' Autorità competente ricevente è obbligata a correggere, bloccare o cancellare, in conformità con la propria legislazione nazionale, i dati ricevuti ai sensi del presente Accordo che risultino inesatti o incompleti, ovvero nel caso in cui la loro raccolta o ulteriore elaborazione sia in contrasto con il presente Accordo o con le norme applicate dall'Autorità competente che trasmette detti dati.

6. Qualora l'Autorità competente si renda conto che i dati ricevuti dall'altra Autorità competente, ai sensi del presente Accordo, sono inesatti, adotta tutte le misure necessarie per tutelarsi dal fare erroneo affidamento su tali dati, includendo in particolare l'integrazione, la cancellazione, o la correzione degli stessi.

7. Ciascuna Autorità competente, qualora si renda conto che i dati che ha trasmesso o ricevuto dall'altra Autorità competente, ai sensi del presente Accordo, siano inesatti, inattendibili o destino seri dubbi, lo rappresenta all'altra Autorità competente.

8. Le informazioni classificate sono scambiate e protette tra le Autorità competenti conformemente con le disposizioni della legislazione nazionale e in linea con gli accordi internazionali sullo scambio e la protezione delle informazioni classificate ai quali entrambe le Parti aderiscono.

9. Le modalità e le misure di protezione dei sistemi per la comunicazione dei dati, attraverso i quali vengono scambiate informazioni classificate tra le Autorità competenti, vengono stabilite in conformità con la legislazione nazionale e gli accordi internazionali sullo scambio e la protezione delle informazioni classificate ai quali entrambe le Parti aderiscono.

Articolo 9

RIUNIONI E CONSULTAZIONI

1. Per l'attuazione del presente Accordo, i rappresentanti delle Autorità competenti potranno effettuare riunioni e consultazioni per valutare lo stato della collaborazione, per perfezionare la cooperazione, nonché per definire temi ed azioni di interesse reciproco.

2. Le riunioni si svolgeranno sul territorio della Repubblica Italiana o sul territorio della Repubblica Socialista del Vietnam se ritenuto necessario.

Articolo 10

COSTI

1. Le spese ordinarie effettuate nel corso della trattazione di una richiesta ai sensi del presente Accordo sono sostenute dall'Autorità competente richiesta, a meno che non venga diversamente concordato per iscritto dalle Autorità competenti. Nel caso in cui la richiesta comporti spese elevate o straordinarie, le Autorità competenti si consultano al fine di stabilire i termini e le condizioni in base alle quali viene trattata la richiesta e le modalità con le quali vengono sostenute le spese.

2. Salvo altrimenti concordato dalle Autorità competenti, i costi delle riunioni, incluso il trasporto locale, sono sostenuti dall'Autorità competente ricevente; le spese di viaggio e alloggio sono sostenuti dall'Autorità competente inviante.

Articolo 11

LINGUE DI LAVORO

Nell'ambito della cooperazione prevista dal presente Accordo, le Parti utilizzano l'italiano, il vietnamita e l'inglese, quali lingue di lavoro.

Articolo 12

COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Eventuali controversie tra le Parti derivanti dall'interpretazione o dall'attuazione del presente Accordo vengono risolte per via diplomatica o attraverso consultazioni e negoziati.

Articolo 13

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica scritta delle Parti attestante il completamento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore. Il presente Accordo resterà in vigore per un periodo di tempo indeterminato salvo che una delle Parti non notifichi all'altra Parte per iscritto attraverso i canali diplomatici la sua intenzione di denunciare l'Accordo almeno 6 mesi prima della data proposta di cessazione.

2. Le Parti, su reciproco consenso scritto, possono integrare o emendare il presente Accordo. Le integrazioni e gli emendamenti concordati entrano in vigore al completamento della necessaria procedura interna e sono parte integrante del presente Accordo.

IN FEDE DI CIO', i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, firmano il presente Accordo.

Fatto e firmato a Roma il giorno 9 del mese di Luglio dell'anno 2014, in due originali, ciascuno nella lingua italiana, vietnamita ed inglese. In caso di interpretazioni divergenti prevale il testo redatto nella lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Ministro dell'Interno

Angelino Alfano

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM

Ministro della Pubblica Sicurezza

Generale Tran Dai Quang

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM ON COOPERATION IN COMBATING CRIME

Preamble

The Government of the Italian Republic and the Government of the Socialist Republic of Vietnam, hereinafter jointly referred to as the "Parties" and individually as the "Party";

BEING AWARE that crime has negative repercussions on public order and security as well as on their citizens' welfare;

ACKNOWLEDGING the need to strengthen international cooperation between law enforcement authorities in the fight against crime and terrorism;

WISHING to intensify information exchange and training of law enforcement authorities of both countries;

RECALLING the 1961 Single Convention on Narcotic Drugs, the 1971 Convention on the Fight against Illicit Trafficking in Psychotropic Substances, the 1988 Convention on the Fight against Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, the 2000 UN Convention on the Fight against Transnational Organised Crime, the 2003 UN Convention against Corruption, as well as the UN Conventions on the fight against terrorism, which the Parties adhered to;

IN CONFORMITY with the principle of sovereignty and equality among States, without detrimental to Third Parties, and willing to strengthen the friendship relations existing between the two countries;

IN COMPLIANCE WITH the national legislation of both countries and, with regard to Italy, of the obligations deriving from its European Union membership;

HAVE AGREED as follows:

Article 1

AIMS

This Agreement aims at intensifying cooperation through the exchange of operational information and good practices, as well as training of the Parties' law enforcement authorities with a view to combating transnational organized crime, illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances and their precursors, trafficking in human beings, smuggling of migrants, as well as terrorism and other crimes.

Article 2

COMPETENT AUTHORITIES

1) The Parties agree that the competent authorities responsible for implementing this Agreement shall be:

(a) For the Italian Party, the Ministry of the Interior;

(b) For the Vietnamese Party – the Ministry of Public Security.

2) For the implementation of this Agreement the Italian Ministry of the Interior will avail itself of the Department of Public Security.

For the implementation of this Agreement the Vietnamese Ministry of Public Security will avail itself of the Department of International Cooperation.

Article 3

COOPERATION SECTORS

1. The Parties shall cooperate in accordance with the Article 1 in the following sectors:

(a) transnational organised crime;

(b) illicit production of, trafficking in, sale and/or storage of narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors;

(c) trafficking in human beings and smuggling of migrants;

(d) illicit trafficking in arms, ammunitions, explosives, nuclear, radioactive and toxic materials;

(e) economic crimes, money laundering and crimes against property, also with a view to detecting assets of illicit origin;

(f) crimes perpetrated by using hi-tech technologies;

(g) any other crime of interest to the Parties.

2. The Parties shall also cooperate in preventing and countering terrorist attacks in compliance with the domestic legislation in force in their countries and the international Conventions by which they are bound.

3. This Agreement shall have no effect on extradition and criminal legal assistance matters.

Article 4

FORMS OF COOPERATION

With a view to implementing the provisions under Article 3 and in compliance with the national legislation in force in their countries, the Parties' competent Authorities shall cooperate by means of:

1) exchange of information on crimes, criminals, criminal organizations, modus operandi, structures and contacts;

2) exchange of information on terrorist groups;

3) exchange of information on legislative and scientific tools to combat crime;

4) exchange of information on criminal analysis techniques and on crime threat analysis;

5) exchange and analysis of information on illicit trafficking in, sale and/or storage of narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors, place and methods of illicit production and manufacturing of said substances, channels, means and modalities of concealment used by traffickers to transport them;

6) exchange of operational information to identify and trace persons, objects and money relating to activities connected to illicit trafficking in, sale and storage of narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors, as well as channels, techniques of concealment and means used by traffickers;

7) if necessary and only for study purposes, exchange of analysis results concerning samples of seized drugs;

8) exchange of information, techniques and operational practices to identify, locate and trace assets of illicit origin;

9) exchange of information, techniques and operational practices to prevent and counter criminal infiltration of companies participating in procurement procedures for public works;

10) information exchange on the methodologies used to counter trafficking in human beings and migrants' smuggling across the borders;

11) in suspicious cases, exchange of information on passports and other travel documents, visas, entry and exit stamps with a view to detecting counterfeited or altered documents;

12) exchange of all information that the competent authority of a Party deems to be of interest to the competent Authority of the other Party;

13) identification and readmission of their citizens found to be in an irregular position on the territory of the other State under the immigration legislation; the operational modalities for the best implementation of said provision may be defined in ad hoc implementing protocol;

14) training of law enforcement personnel;

15) organization of workshops and sharing of experiences related to crime.

Article 5

REQUEST FOR ASSISTANCE

1. Cooperation under this Agreement shall take place on the basis of the requests for assistance made by the competent Authority concerned or upon initiative of the competent Authority holding that such assistance might be of interest to the other competent Authority.

2. Requests for assistance shall be submitted in writing. In emergency cases, requests can be made orally, but they shall be confirmed in writing within seven (7) working days.

3. Requests for assistance shall contain the following:

(a) the name of the competent Authority of the requesting Party;

(b) the name of the competent Authority of the requested Party;

(c) detailed information on the case;

(d) aim and reasons for the request;

(e) description of the requested assistance;

(f) any other information which may contribute to the actual execution of the request.

4. The Parties' competent Authorities shall notify each other of their contact points, specifying their address, phone number and e-mail.

Article 6

REFUSAL OF ASSISTANCE

1. The assistance envisaged in this Agreement may be refused if the requested competent Authority deems the execution of a request to be detrimental to the human rights, fundamental freedoms, sovereignty, security, public order or other essential interests, or deems it to be in conflict with its national legislation or international obligations.

2. The assistance may also be refused if the execution of the request requires an excessive burden on the resources of the requested competent Authority.

3. If possible, before making a decision to refuse the requested assistance under this Agreement, the requested competent Authority shall consult with the competent requesting Authority in order to assess if the assistance can be executed in conformity with the conditions established by the requested competent Authority. If accepting to receive the assistance under the proposed conditions, the requesting competent Authority shall commit itself to complying with them.

4. The requested competent Authority shall communicate in writing the requesting competent Authority of its total or partial refusal of assistance, stating the reasons for such refusal.

Article 7

EXECUTION OF THE REQUESTS

1. The requested competent Authority shall adopt all the measures necessary to ensure a timely and thorough execution of the requests.

2. The requesting competent Authority shall be immediately informed of any circumstance hindering the execution of the request or causing considerable delay.

3. If the execution of the request does not fall within the jurisdiction of the requested competent Authority, it shall immediately communicate it to the requesting competent Authority.

4. The requested competent Authority may request further information which it deems necessary for an appropriate execution of the request.

5. The requested competent Authority shall inform – within thirty (30) days – the requesting competent Authority of the outcome of the request.

Article 8

PROTECTION OF DATA

1. The Parties agree that personal data transmitted in the framework of this Agreement shall be used and stored only for the purposes envisaged by it, in compliance with the provisions contained in the domestic legislation, international Human Rights Conventions to which the Parties are bound, and for the Italian Party, also with the obligations deriving from its European Union membership.

2. Personal data exchanged between the Parties' competent Authorities shall be protected – in compliance with their domestic law on data and information exchange – according to the conditions defined by the Parties carrying out personal data transfer and pursuant to the conditions and principles related to personal data protection.

3. The Parties shall ensure an equivalent level of protection of the personal data received under this Agreement. The competent Authorities shall adopt the necessary technical and organizational measures to protect

personal data from accidental or unauthorized destruction, accidental loss or unauthorized disclosure, alteration, access by unauthorized persons, as well as from any other form of unauthorized processing.

4. Information and documents received by a competent Authority under this Agreement shall not be disseminated to other subjects, States or international organizations without a previous written authorization by the supplying competent Authority.

5. Upon request by the transmitting competent Authority, the receiving competent Authority shall correct, block or delete, in compliance with its domestic law, the data received under this Agreement which prove to be inaccurate or incomplete or if their collection or further processing is in contrast with this Agreement or the rules applied by the competent Authority transmitting said data.

6. Where the competent Authority becomes aware that the data received from the other competent Authority under this Agreement are not accurate, it shall adopt all necessary measures to safeguard against erroneous reliance on such data, which shall include in particular supplementation, deletion or correction of such data.

7. If either competent Authority becomes aware that the personal data transmitted to or received by the other competent Authority under this Agreement are not accurate, reliable or give rise to serious doubts it shall inform the other competent Authority.

8. The competent Authorities shall exchange and protect classified information pursuant to the provisions of their domestic legislation and in line with the international agreements on exchange and protection of classified information by which they are bound.

9. The modalities and measures of protection of the data transmission systems through which classified information is exchanged between the competent Authorities shall be established in compliance with the domestic legislation and international agreements on exchange and protection of classified information to which both Parties are bound.

Article 9

MEETINGS AND CONSULTATIONS

1. With a view to implementing this Agreement, the representatives of the Parties' competent Authorities may hold meetings and consultations in order to assess the state of cooperation, improve cooperation and define issues and actions of mutual interest.

2. The meetings shall be held on the territory of the Italian Republic or on the territory of the Socialist Republic of Vietnam as it deems necessary.

Article 10

COSTS

1. The ordinary costs linked to the processing of a request under this Agreement shall be borne by the requested competent Authority unless otherwise agreed upon in writing by the competent Authorities. Where the request involves considerable or extraordinary expenses the competent Authorities shall consult in order to establish terms and conditions for the processing of the request, as well as for the procedures to bear the relevant costs.

2. Unless otherwise agreed upon by the competent Authorities, the costs of meetings, including local transportation, shall be borne by the receiving competent Authority; international travel and accommodation costs shall be borne by the sending competent Authority.

Article 11

WORKING LANGUAGES

In the framework of the cooperation envisaged by this Agreement the Parties shall use Italian, Vietnamese and English as working languages.

Article 12

SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute between the Parties concerning the interpretation or the implementation of this Agreement shall be settled by diplomatic channels or through consultations and negotiations.

Article 13

FINAL PROVISIONS

1. This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last written notification that the Parties fulfilled the internal procedures necessary for its entry into force. This Agreement shall remain in force for an indefinite period of time, unless either Party notifies the other in writing through diplomatic channels of its intention to terminate the Agreement at least 6 months prior to the intended termination date.

2. The Parties, by mutual written consent, may supplement or amend this Agreement. The supplementations and amendments agreed upon shall

enter into force upon completion of the necessary internal procedure and be an indispensable part of this Agreement.

IN WITNESS THEREOF, the undersigned being duly authorized by their respective Governments thereto have signed this Agreement.

Done and signed at Rome on the day 9th of the month July of the year 2014, in two originals, each in the Italian, Vietnamese and English languages. In case of diverging interpretations the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC

Minister of Interior

Angelino Alfano

FOR THE GOVERNMENT
OF THE SOCIALIST
REPUBLIC OF VIETNAM

Minister of Public Security

General Tran Dai Quang

PAGINA BIANCA

17PDL0040570